SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

SABATO 29 APRILE 1967

(91ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori dell'Assemblea regionale siciliana nella primavera del 1967 » **(2174)** (*D'iniziativa dei deputati Failla ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . *Pag.* 1065, 1066
CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1066

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bartolomei, Battaglia, Bisori, De Luca Luca, De Michele, Gianquinto, Giraudo, Lepore, Palumbo e Schiavone.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Aimoni, Ajroldi, Bonafini, Caruso, Chabod, D'Angelosante, Fabiani, Molinari, Petrone, Preziosi e Tupini sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Salati, De Unterrichter, Tedeschi, Vergani, Gatto Simone, Samaritani, Carucci, Baldini, Di Paolantonio, Masciale e Genco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Ceccherini.

BARTOLOMEI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Failla ed altri: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori dell'Assemblea regionale siciliana nella primavera del 1967 » (2174) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Failla, Macaluso, Li Causi, Speciale, Pezzino, Di Lorenzo, De Pasquale, Di Mauro Luigi, Grimaldi, Di Benedetto, Corrao, Bavetta, Pellegrino e Fanales: « Estensione delle facilitazioni di viag-

gio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori dell'Assemblea regionale siciliana nella primavera del 1967 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore, e che illustrerò brevemente.

Il provvedimento si collega alle prossime elezioni per l'Assemblea regionale siciliana, stabilendo l'estensione agli elettori di tale consultazione delle facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Già altre volte, in occasione di elezioni regionali, sono state ritenute valide appunto le norme attuate per la elezione della Camera dei deputati, cosicchè si è venuta a stabilire una prassi legislativa, costante, di estendere tali facilitazioni a tutti i cittadini chiamati ad esprimere il proprio voto.

Non vi è, allo stato attuale, alcun motivo per derogare da tale prassi seguìta dal legislatore, cosicchè io esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, previa modificazione dell'articolo 2 secondo le proposte della nostra Commissione finanze e tesoro. Tale Commissione, infatti, ha rilevato la non disponibilità della copertura prevista dai proponenti del provvedimento ed ha indicato una nuova copertura, che consente di non fermare l'*iter* del disegno di legge. Ciò è chiaramente enunciato nel parere della 5ª Commissione, del seguente tenore:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2174, osserva quanto segue.

All'onere di lire 250 milioni, comportato dal provvedimento a carico del bilancio dello Stato per il 1967, verrebbe fatto fronte con riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Tale indicazione di copertura non può essere ritenuta validamente operante, essendo già destinati gli accantonamenti del suddetto capitolo a finanziare altre iniziative legislative.

Questa Commissione ritiene, comunque, di non doversi opporre all'ulteriore corso del provvedimento a condizione che l'articolo 2 venga sostituito dal seguente: " All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 22 luglio 1966, n. 608, riguardante agevolazioni fiscali per gli olii da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale dei distillati petroliferi leggeri e dei gas di petrolio liquefatti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio " ».

Faccio mia questa proposta di emendamento e invito la Commissione a voler approvare il disegno di legge nel nuovo testo.

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, previa modificazione dell'articolo 2 come proposto dalla Commissione finanze e tesoro, modificazione che non investe la sostanza del provvedimento, sul quale il Governo ha già avuto modo alla Camera dei deputati di pronunciarsi favorevolmente.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana che avranno luogo nella primavera del 1967.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 250 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo la Commissione finanze e tesoro propone — ed il Governo e il vostro relatore accolgono la proposta — di sostituire il testo del primo comma col seguente:

All'onere di lire 250 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 22 luglio 1966, n. 608, riguardante agevolazioni fiscali per gli olii da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale dei distillati petroliferi leggeri e dei gas di petrolio liquefatti.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,25.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari